

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 DICEMBRE 2022

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 18,00 presso la sede in Via Inganni 4 Milano, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione A Braccia Aperte, per discutere e deliberare in merito a:

- **Adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche, secondo quanto richiesto dalla città metropolitana.**

Il Presidente Santu Antonio dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Cogliati Licia .

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati: Antonio Santu, Giulio Boati, Davide Boati, Giuseppe del Giudice, Lorenzo Boati, Rosario Cavallo, Rita Castelli, Neri Argnani, Beatrice Garlanda, Daniele Norassi, Mihaela Spiridon, Cristina Marsiliani.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente in quanto sono presenti 12 soci (9 in proprio e 3 per delega), pari a più dei 3/4 dei soci iscritti ad oggi nell'apposito registro (n. 15).

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il nuovo testo dello Statuto, di cui è stata data lettura.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 12 soci; contrari n.0; astenuti n.0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di formalizzare l'iscrizione al Runts con l'allegato statuto.

Alle ore 19,30 non essendovi null'altro da deliberare la riunione viene tolta.

Il Segretario

Caglioti L. C.

Il Presidente



Statuto

Associazione A Braccia Aperte - ODV

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione denominata "**A Braccia Aperte**", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal D.Lgs. n. 117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del codice civile in tema di associazioni.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come "RUNTS"), l'acronimo "ODV" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "**A Braccia Aperte - ODV**", siglabile anche ABA-ODV oppure "**A Braccia Aperte - Organizzazione di Volontariato**". L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità ed attività

1. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
2. Le finalità dell'organizzazione consistono, in primo luogo, nella tutela dei diritti inviolabili della persona e nella promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso il sostegno alla famiglia, la promozione delle pari opportunità, con particolare riguardo alla condizione della donna/madre, il superamento delle condizioni di disagio e svantaggio sociale. L'Associazione opera in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, fra istituzioni pubbliche e società civile, in modo da favorire la crescita della comunità locale nella cura dei bisogni e nell'attivazione delle risorse, riconoscendo la famiglia come soggetto

politico rilevante nel perseguimento degli obiettivi di benessere del singolo e della comunità.

3. In tale contesto, l'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1 lettere:
- a) interventi e servizi sociali;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
4. Per il perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende porre in essere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività concrete:
- attività di sostegno per donne extra comunitarie e sostegno alle famiglie in turismo sanitario;

Codice 2017



- lavori con le scuole di educazione ambientale;
 - riciclo sughero per ridurre i rifiuti urbani
 - gestione sportello distribuzione abiti usati per bimbi;
 - organizzazione attività educative e ricreative nei parchi.
 - promozione, anche attraverso specifici progetti, di attività lavorativa a sostegno soggetti svantaggiati in ambito agricolo, anche con futura costituzione di enti cooperativi *ad hoc*, anche in partenariato con altri enti del terzo settore o non profit;
 - attività di educazione ambientale per lavoratori di aziende;
 - ogni altra attività atta allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma.
5. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso ed in ogni altro modo in linea con la legislazione che regola tali raccolte.
7. Per il raggiungimento delle proprie finalità ed attività l'organizzazione potrà, altresì, collaborare con altre realtà operanti nello stesso settore, anche realizzando con le stesse reti consortili o associazioni di associazioni, curare la formazione dei volontari per il miglior conseguimento degli scopi sociali, promuovere iniziative atte a sostenere economicamente le attività sociali, sensibilizzare, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, l'opinione pubblica sulle problematiche trattate dall'organizzazione (con campagne informative, raccolte pubbliche, spettacoli dedicati e quanto altro consentito dalla legge), svolgere ogni altra attività consentita dalla legge e che l'assemblea dei soci ritenga necessaria o opportuna per la realizzazione degli scopi sociali.
8. L'Associazione può, altresì, partecipare ad ogni ente che abbia scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari, collaborare con enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, e/o lo stato, regioni, comuni, ricevendo contributi di qualsiasi tipo dagli enti stessi, promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa confacente con i propri fini istituzionali.

Caglioti Dec. 18



Art. 3 – Associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Sono associati dell'organizzazione coloro che sono tali all'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
5. Possono, altresì, essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
7. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

Cogluco d'Alghero

Art. 4 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare i principi fondanti contenuti nell'atto costitutivo, le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'ammissione decorre dalla data in cui essa viene deliberata del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione



successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione, e comunque non oltre 90 gg. dalla presentazione.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, esso deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'aspirante associato può proporre ricorso entro 30 gg. dalla comunicazione appellandosi all'Assemblea che decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni, garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto:
 - di partecipare alle assemblee;
 - di votare direttamente o per delega e di candidarsi alle cariche sociali;
 - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intenda attuare gli scopi sociali
 - di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
 - di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - di recedere dall'Associazione senza oneri, fermo restando l'assolvimento di obblighi già assunti
2. Gli associati hanno il dovere:
 - di osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - di adottare comportamenti conformi e coerenti alle finalità dell'Associazione e per il raggiungimento delle attività sociali poste in essere;
 - di pagare la quota associativa annuale stabilita. La quota non ha carattere patrimoniale e non è restituibile sia in caso di morte che di recesso, di esclusione o di decadenza;
 - di svolgere le attività preventivamente concordate e loro affidate dall'organizzazione.

Cognat d.c.s



3. I contributi a qualsiasi titolo versati dai soci non sono trasmissibili né ripetibili né danno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Cagliari 2019



Art. 7 – Volontari, attività di volontariato e attività retribuita

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Coagula dieci

Art. 8 – Patrimonio e Proventi

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da:
 - beni mobili e immobili che divengono di proprietà dell'organizzazione e destinati a incremento del patrimonio;
 - erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio;
 - fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi volontari dei soci;
 - contributi di persone fisiche ed enti privati;

[Handwritten signature]

- contributi dello Stato, di enti pubblici e/o privati e di Organismi sia nazionali che internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Capob. Licio

Art. 9 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 10 – Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ed il vice-Presidente.
 - l'Organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

[Signature]

2. L'Organo di revisione viene obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore oppure, ove non obbligatorio, per volontà dell'Assemblea.
3. Tutte le cariche hanno la durata di 3 (tre) anni il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e nomina i nuovi organi, che possono essere riconfermati.
4. Ad accezione dell'Organo di revisione, tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art. 11 – Assemblea degli associati.

Regole di voto, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
5. L'Assemblea è convocata ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - in assenza di entrambi dal socio designato dai soci presenti. Svolge la funzione di Segretario dell'Assemblea il socio all'uopo designato dall'Assemblea stessa.
6. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per

Capote dice



le esigenze dell'organizzazione oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o, ancora, su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un/decimo) degli associati. In tali due casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.

7. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 – Assemblea degli associati.

Competenze e quorum

1. Compete all'Assemblea ordinaria:
 - individuare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

- nominare e revocare, quando previsti per legge o se ritenuto utile, l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo o dai richiedenti la sua convocazione che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Consiglio Direttivo

2. Compete all'Assemblea straordinaria:

- deliberare in merito alla di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto ovvero alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione;
- deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'Associazione e la destinazione del patrimonio, ai sensi delle disposizioni di legge.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega). Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea ordinaria

4. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (in persona o per delega) di almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).
6. Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea da trascrivere nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero dei Consiglieri può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
3. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
5. Il Consigliere che sia assente ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque almeno una volta ogni tre mesi oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o *e-mail* o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con funzione consultiva e senza diritto di voto, esperti esterni e/o soci non consiglieri.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Competenze

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e gestione dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in tempo utile per il deposito dello stesso presso il RUNTS, entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - se ritenuto opportuno, redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il 31.12 di ciascun anno;
 - nominare il Presidente, il vice-Presidente e, se ritenuto, il Segretario dell'Associazione;

C. Gobbi d.i.g.

[Signature]

- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare a tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o per statuto ad esclusione del libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, nel caso in cui tali organi siano stati costituiti;
- gestire il patrimonio e le entrate dell'organizzazione;
- tenere e conservare le scritture contabili dell'organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- definire la quota associativa;
- assumere il personale strettamente necessario per assicurare la continuità della gestione se non garantita dalle prestazioni dei soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore;
- istituire gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici progetti (nominandone i coordinatori);
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni ed ogni misura necessaria all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, ad esclusione di qualsiasi provvedimento che sia riservato all'Assemblea

Costo dieci

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Decadenza e sostituzione dei membri

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 13, co. 4 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.



2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni (giorni) dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione

Art. 17 – il Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente ed il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative c/o ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compresi i giudizi di revocazione e cassazione; può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'organizzazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
 - può assumere autonomamente impegni di spesa ed eseguire i pagamenti relativi per importi non superiori ad € 3.000,00. Oltre tale importo – che può essere rivisto dall'Assemblea ordinaria – le operazioni debbono essere autorizzate dal Consiglio ed eseguite con la firma congiunta del Consigliere a ciò delegato dal Consiglio.

Cogliati Sc. 9

[Signature]

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico, qualora si verifichino le condizioni di cui al co. 2 dell'art. 30 del Codice del terzo settore, individuandone il titolare fra le categorie di soggetti individuati ai sensi del 5 comma del medesimo articolo.
2. L'Organo di controllo esercita le proprie funzioni ai sensi del medesimo art. 30 del Codice del Terzo settore commi 6, 7 ed 8 da intendersi qui ritrascritti a far parte integrante del presente Statuto.
3. L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nel proprio apposito libro.

Art. 19– Revisore legale dei Conti

1. Nei casi di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore (e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni) e fatto comunque salvo quanto previsto dal precedente art. 30, co. 6 dello stesso Codice, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti il quale esercita i poteri e le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Il revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nel proprio apposito libro.

Capitolo decimo

Art. 20 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione conserva, altresì, il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato e le relazioni dell'organo di revisione legale.

[Handwritten signature]

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, segnatamente al Codice del terzo settore, alla normativa ad esso coordinata e collegata ed alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Cadot dice

